GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MERCOLEDI 3 MAGGIO — NUM. 104

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **203** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato ad affittare l'esercizio delle sorgenti termo-solforose del lago di Garda, nella località denominata Bojola, presso Sermione, per un tempo non eccedente i cinquant'anni e sotto l'osservanza della legge 17 febbraio 1884 n. 2016.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **204** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 190,000 pel pagamento del compenso dovuto alle signore Giustiniana, Marianna e

Lucrezia Venato-Dentice per l'abolito diritto di Corredura di Ponte a Selice (Napoli), giusta la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, in grado di rinvio, il 20 agosto 1890 e l'atto di transazione stipulato presso l'Intendenza di finanza in Napoli il 2 febbraio 1893.

Art. 2.

La suddetta somma verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, e sarà iscritta in un capitolo speciale della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio 1892 93, con la denominazione: Compenso agli eredi Venato-Dentice per l'abolito diritto di Corredura di Ponte a Selice (Napoli).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero 206 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la convenzione, stipulata il giorno 31 ottobre 1888 presso la Intendenza di finanza di Trapani, colla quale la rappresentanza di quell'Amministrazione provinciale, a modificazione del precedente contratto a rogito del notaio Giuseppe Patrico, del 2 aprile 1873, si è obbligata di istituire e mantenere, a tutte sue spese, in territorio di Marsala, in luogo della colonia agricola, di cui nel citato rogito, una Scuola pratica di agricoltura, a norma delle disposizioni della legge 6 giugno 1885 n. 3141.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.
LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero CC (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Frosinone (Roma), relative al concentramento nella Congregazione stessa del Monte di pietà Scapitta e del Monte frumentario, amministrati da una Commissione speciale, e del legato per doti a carico della Collegiata di S. Maria Assunta in Frosinone, amministrata dal Fondo pel Culto;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Roma;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Amministrazioni del Monte di pietà Scapitta, del Monte frumentario e del legato per doti, sopra mentovati, sono concentrate nella Congregazione di carità di Frosinone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il N. CCI (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Serrone (Roma), proponenti il concentramento del legato dotale Verzetti, amministrato dalla Compagnia del SS. Sacramento;

Vista la relativa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Roma;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il legato dotale Verzetti, del comune di Serrone, è concentrato in quella Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto: *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni colle quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Vedelago, in provincia di Treviso, hanno proposto il concentramento nella prima dell'Opera pia elemosiniera Gio. Battista Gritti;

Vista la relativa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Gritti del comune di Vedelago è concentrata in quella Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli), relative al concentramento nella Congregazione stessa dell'amministrazione del patrimonio della Cappella di S. Francesco Saverio, che ha scopo dotale e di culto;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Napoli;

Vista la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Cappella di S. Francesco Saverio in Grumo Nevano, è concentrata nella Congregazione di carità di detto comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il numero **CCIV** *(Parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la proposta fatta di ufficio dal Prefetto di Bergamo, pel concentramento nella Congregazione di carità di Brignano del legato Bugini, avente scopo elemosiniero ed amministrato dal parroco locale;

Veduto il reclamo del parroco stesso contro il proposto concentramento;

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Brignano;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Bergamo;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del legato Bugini è concentrata nella Congregazione di carità di Brignano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Murialdo (Genova), relative al concentramento nella prima dell'Opera pia Facelli, attualmente amministrata dalla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio;

Visti i ricorsi avanzati contro il proposto concentramento;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Genova;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Facelli è concentrata nella Congregazione di carità di Murialdo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Continuazione degli **ALLEGATI** *alla legge 22 aprile 1893 n 195, pubblicata nella* **Gazzetta Ufficiale** *del 26 stesso mese, n. 98.*

CONVENZIONE

per la concessione alla Società « Napoletana di Navigazione a vapore » del servizio postale marittimo per le Isole dei Golfi di Napoli e di Gaeta.

Il Ministro dei lavori pubblici, *interim* delle poste e dei telegrafi, quelli di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro, a nome dello Stato;

Il cav. Arcangelo Manzi, a nome della Società Napoletana di navigazione a vapore, in virtù di regolare mandato, contenuto nella deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 10 dicembre 1890;

Hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art 1.

La Società si obbliga di eseguire i servizi di navigazione a vapore fra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta, ai termini ed alle condizioni contemplate nel quaderno d'oneri annesso alla presente, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei servizi contemplati nel precedente articolo, il Governo pagherà alla Società la sovvenzione di lire sessantamila all'anno.

Art. 3.

La presente convenzione avrà effetto col 1° gennaio 1892 e durerà fino al 31 dicembre 1906, intendendosi continuativa di anno in anno, oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Art. 4.

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione saranno a carico della Società.

La tassa di registro della convenzione stessa potrà però essere pagata in quindici anni, in tante rate uguali da ritenersi sulle sovvenzioni.

Art. 5.

La presente non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Fatto a Roma, in tre originali, il 24 maggio 1891.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, interim *delle Poste e dei Telegrafi*
BRANCA.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
CHIMIRRI.

Il Ministro delle Finanze
COLOMBO.

Il Ministro del Tesoro
LUZZATTI.

Per la Società Napoletana di Navigazione a vapore
ARCANGELO MANZI.

LUIGI SAPORITO, PAOLO LONARDI } *testimoni.*

QUADERNO D'ONERI

pel servizio di navigazione a vapore fra Napoli e le Isole dei Golfi di Napoli e di Gaeta

Definizione ed esecuzione del servizio.

Art. 1.

Il servizio da eseguirsi comprende:

a) un viaggio giornaliero fra Napoli e Casamicciola, toccando Procida e Ischia;

b) due viaggi alla settimana fra Napoli e Ponza, toccando Procida, Ischia, Forio, Santo Stefano e Ventotene;

c) un viaggio giornaliero fra Napoli e Capri, toccando Vico, Eque, Meta, Cassano, Sorrento, Massa.

Il Governo avrà facoltà di aumentare i viaggi suaccennati, corrispondendo ai concessionari un aumento proporzionale per lega secondo la sovvenzione stabilita dalla convenzione.

I concessionari si obbligano però di mantenere una seconda comunicazione giornaliera, senza sovvenzione, con Capri, col piroscafo addetto alle gite di piacere in partenza da Napoli, ed in mancanza di questo con barca a remi da Sorrento a Capri.

Le distanze nautiche saranno determinate dal Ministero della marina.

Art. 2.

Le distanze nautiche fra gli scali di cui all'articolo 1 rimangono determinate nel modo seguente:

Napoli-Procida	leghe	4
Procida-Ischia	»	1 1/3
Ischia-Casamicciola	»	0 2/3
Ischia-Forio	»	2
Forio Santo Stefano	»	6
Santo Stefano-Ventotene	»	0 1/3
Ventotene-Ponza	»	7 1/3
Capri-Massa	»	1 2/3
Massa-Sorrento	»	1
Sorrento-Cassano	»	0 1/2
Cassano-Meta	»	0 1/6
Meta Eque	»	0 1/2
Eque-Vico	»	0 1/6
Vico-Napoli	»	4 1/3

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà, d'accordo coi concessionari, di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi senza variare la sovvenzione.

Art. 4.

Durante la concessione il Governo non potrà sussidiare altri servizi di navigazione nei golfi di Napoli e di Gaeta.

Art. 5.

I giorni e le ore delle partenze e degli arrivi verranno determinati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentiti i concessionari e potranno essere variati mediante preavviso di otto giorni.

Le partenze dai porti indicati all'articolo 1 dovranno seguire in orario.

Le partenze potranno però essere ritardate od anticipate per ordine scritto dal Ministero delle poste e dei telegrafi, dei direttori delle poste o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il commissario del Governo.

I ritardi e le anticipazioni di cui sopra dovranno essere notificati ai concessionari col preavviso di tre ore, non potranno eccedere le sei ore, salvo circostanze politiche straordinarie e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi adibiti alle linee sovvenzionate, non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale a tenore di legge.

Art. 6.

I viaggi designati nell'articolo 1° dovranno essere eseguiti con una velocità normale di 9 nodi all'ora.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

Cauzione.

Art. 7.

All'atto della sottoscrizione del contratto i concessionari, a cauzione ed a garanzia degli obblighi assunti, dovranno vincolare a favore del Governo e fino alla concorrenza della somma di lire 50,000, uno o più piroscafi, mediante oppignorazione con regolare atto notarile, costituendo il pegno e nominando il custode di esso, a termini di legge.

Art. 8.

La detta cauzione servirà eziandio a rimborsare il Governo dei

danni o delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali, quando il loro ammontare non fosse coperto o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.

In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente completata, affinchè si trovi costantemente nel limite stabilito dall'articolo precedente.

Sorveglianza del servizio.

Art. 9.

La sorveglianza del servizio spetta al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Esso è rappresentato nei luoghi di approdo:

a) dai direttori, dagli ispettori, dai capi degli uffizi postali per quanto ha tratto al trasporto delle corrispondenze, dei pacchi postali e per quanto concerne la regolarità del servizio;

b) dai funzionari dipendenti dal Ministero della marina, che saranno all'uopo designati da quello delle poste e dei telegrafi, per la sorveglianza del materiale e del controllo degli orari stabiliti.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi rivolge gli ordini ai concessionari od ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.

L'azione dei commissari del Governo consiste:

a) nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

b) nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'articolo 73;

c) nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi, proponendo, ove sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;

d) nell'indicare le modificazioni che si credesse utile d'introdurre nel servizio.

I commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.

Ai funzionari del Ministero della marina, incaricati delle attribuzioni di commissari del Governo, è inoltre affidata la sorveglianza sul personale di bordo e sulla navigazione dei piroscafi.

Indipendentemente da ciò e per i porti che saranno indicati, gli ufiziali di porto trasmetteranno giornalmente al Ministero delle poste e dei telegrafi un prospetto, indicante le ore di arrivo e di partenza dei piroscafi sovvenzionati.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà incaricare funzionari speciali ad eseguire quelle missioni temporanee o straordinarie, che giudicherà opportune, nonchè per ispezionare a bordo il trattamento delle merci e dei viaggiatori e per esaminare il registro dei reclami.

Art. 10.

Allo scopo di controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati a consegnare ad ogni arrivo a Napoli un estratto del giornale di bordo indicante le circostanze occorse nell'intero viaggio.

Piroscafi.

Art. 11.

I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprietà dei concessionari.

I detti piroscafi dovranno inalberare in servizio, oltre la bandiera nazionale, quella postale, secondo le norme che saranno prescritte dal Ministero della marina, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai battelli postali.

Art. 12.

Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'articolo 1, e non mai inferiore a quattro, della stazzatura minima dalle 60 alle 80 tonnellate di registro.

Detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del regio decreto dell'11 marzo 1873, modificato da quello del 30 luglio 1882 n. 913.

Qualora alcuno o tutti questi piroscafi fossero durante la concessione del servizio dichiarati inservibili, i concessionari dovranno surrogarli con altri di una stazzatura non inferiore a quella precitata.

Valendosi il Governo della facoltà di cui al penultimo comma dell'articolo 1, i concessionari dovranno aumentare il numero dei piroscafi in proporzione degli aumentati viaggi.

Art. 13.

La forza dei piroscafi dovrà essere tale da corrispondere alla velocità normale richiesta dall'articolo 6.

Art. 14.

I piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione delle linee di cui all'articolo 1°, ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonchè da poter corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto pel servizio dei viaggiatori, quanto pel trasporto delle merci.

I concessionari potranno servirsi degli attuali loro piroscafi, purchè rispondenti alle suaccennate condizioni.

Qualora i concessionari credessero nel corso del contratto di provvedersi di altri piroscafi in aggiunta od in sostituzione a quelli designati all'articolo 12, i medesimi non dovranno essere inferiori per velocità e per tonnellaggio a quelli richiesti dall'articolo stesso. Ove i detti piroscafi fossero nuovi e costruiti secondo la disposizione dell'articolo seguente, sarà aumentata ai concessionari la sovvenzione di lire 5000 all'anno per ogni piroscafo, purchè in totale non eccedano i quattro e non vengano adibiti al servizio prima del gennaio 1894.

Art. 15.

Per le provviste del materiale nautico i concessionari dovranno preferire a parità di condizioni l'industria nazionale.

I prezzi s'intenderanno pari quando la differenza fra il costo dei piroscafi costruiti all'estero, computate le spese di trasporto e di entrata in Italia ed il costo di quelli costruiti in Italia non ecceda il 10 per cento.

Quando sia dimostrato, previa regolare licitazione, che il prezzo richiesto dagli stabilimenti nazionali superi il limite sopraindicato, i concessionari potranno acquistare il materiale stesso all'estero.

Inoltre i concessionari avranno facoltà di rilevare, col consenso del Governo, piroscafi di armatori nazionali che si mettessero in liquidazione.

Il Governo potrà altresì autorizzarli ad acquistare piroscafi all'estero in cambio di altri, attualmente di loro proprietà, che intendessero alienare.

Tali piroscafi dovranno essere classificati nella prima classe del registro italiano I. I. A. 100 Stella.

Art. 16.

Il materiale nautico contemplato dagli articoli 6 e 12 dovrà essere pronto alla navigazione al 1° gennaio 1892.

Art. 17.

I concessionari non potranno intraprendere l'esercizio delle linee di navigazione da essi assunte, se non avranno provato di essere forniti del numero prescritto di piroscafi soddisfacenti alle condizioni del presente quaderno d'oneri.

Il Governo potrà, per ragioni di pubblico interesse, autorizzare temporaneamente in casi eccezionali i concessionari a servirsi di piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite, facendo una riduzione sulla sovvenzione normale non superiore al 20 per cento.

La riduzione sarà determinata caso per caso, tenute presenti le condizioni dei singoli piroscafi, dal Consiglio superiore di marina, coll'intervento di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi e di uno di quello del commercio.

Art. 18.

Le trasformazioni del materiale e le riparazioni di ogni natura de

materiale stesso, dovranno essere affidate esclusivamente, durante il tempo della concessione, alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani.

La sorveglianza delle riparazioni al materiale potrà essere dal Ministero delle poste e dei telegrafi affidata al Ministero della marina.

Art. 19.

Nel caso che un piroscafo, per una disgrazia qualunque, si perdesse, i concessionari dovranno provvedere provvisoriamente al servizio con altro piroscafo, capace di compiere i viaggi nel tempo prescritto, quantunque non soddisfacente pienamente alle condizioni stabilite nel quaderno d'oneri, ed avranno l'obbligo di sostituirlo con altro corrispondente alle esigenze del contratto nel termine di 18 mesi.

Il piroscafo da adibirsi al servizio dovrà però essere accettato dalla Commissione di cui all'articolo 20.

Anche a questo caso sarà applicabile la disposizione di cui all'articolo 17.

Art. 20.

I concessionari rassegneranno al Ministero delle poste e dei telegrafi un piano di ciascuno dei propri piroscafi.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, nonchè di quello che potesse essere in seguito costruito, il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina, nominerà apposita Commissione della Regia Marina, la quale, nelle visite al materiale, si atterrà al regolamento speciale per l'esecuzione dei servizi marittimi, emanato dal Ministero delle poste e dei telegrafi di concerto con quello della marina, ed alla istruzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 21.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, visita lo scafo internamente ed esternamente, esigendo, dove occorra, che esso sia messo a secco nel bacino di Napoli. Ispeziona ugualmente la macchina, le caldaie: verifica gli attrezzi e corredi di dotazione fissa o di ricambio.

Procede inoltre alle prove di velocità in mare, le quali devono essere eseguite sotto la pressione di regime.

Art. 22.

L'ispezione della Commissione di cui sopra è obbligatoria anche per quei piroscafi che, quantunque ammessi precedentemente al servizio sovvenzionato, siano stati assoggettati a riparazioni di qualche importanza. In questo caso i concessionari, nell'istanza che presenteranno per la visita, indicheranno la natura e lo scopo dei lavori eseguiti.

Art. 23.

Ogni cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio, il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà far procedere, per mezzo di quello della marina, alla visita del materiale, con facoltà di farvi eseguire tutti i lavori necessari, perchè esso si trovi nelle condizioni stabilite, nonchè di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non rispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verrà notificato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.

Art. 24.

Oltre il disposto dell'articolo precedente, il Ministero delle poste e dei telegrafi, potrà in ogni tempo fare eseguire visite straordinarie, allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei passeggieri.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra accennate, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che l'Impresa possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 25.

I concessionari dovranno facilitare con ogni mezzo alle Commissioni le visite di verificazione, tanto alla macchina quanto allo scafo, scoprendo o smontando all'occorrenza quelle parti o quei pezzi, che facesse di mestieri per accertare il loro vero stato.

Art. 26.

Se la Commissione di visita muovesse eccezioni sull'ammissione o riammissione in servizio dei piroscafi, il Ministero delle poste e dei telegrafi inviterà i concessionari a fare quelle osservazioni che stimassero opportune intorno alle deliberazioni della Commissione. Le osservazioni dei concessionari saranno dal Ministero delle poste e dei telegrafi comunicate a quello della marina, che, esaminatele, e sentito il parere del Comitato per i disegni delle navi, determinerà sulle osservazioni rilevate dalla Commissione di visita, informandone il Ministero delle poste e dei telegrafi per le opportune comunicazioni ai concessionari.

Art. 27.

Le spese per indennità di missione alla Commissione ed altre occorrenti per la esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 28.

Due originali dei verbali di visita e di tutti gli atti della Commissione di visita saranno trasmessi dal Ministero della marina a quello delle poste e dei telegrafi

Uno dei verbali stessi sarà comunicato ai concessionari.

Art. 29.

Ove dai commissari del Governo si ritenesse che qualche persona dell'equipaggio dei piroscafi sovvenzionati non fosse adatta, sotto tutti i riguardi all'ufficio ad essa attribuito, sarà fatta dall'autorità competente motivata proposta di sbarco al Ministero delle poste e dei telegrafi, unendo alla proposta stessa le osservazioni dei concessionari. Il Ministero delle poste e dei telegrafi sentirà quello della marina, le cui decisioni saranno inoppugnabili.

Art. 30.

Al servizio dei piroscafi saranno addetti ufficiali competenti, legalmente riconosciuti e provveduti di certificati ottenuti secondo le leggi in vigore.

Art. 31.

Ogni piroscafo avrà un equipaggio di cui il *minimum* sarà determinato, sentiti i concessionari, dal Ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello della marina.

Art. 32.

I locali dei passeggieri saranno provveduti di tutti gli oggetti necessari al loro uso.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna dei dispacci.

Art. 33.

I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, senza limitazione di peso, siano dessi originari od a destinazione dei Regi Stati, sieno originari od a destinazione di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, i pacchi postali sia ordinari che con dichiarazione di valore o con assegno, tanto interni che esteri, nonchè gli stampati, carte, provviste od altro piccolo materiale relativo ai servizi governati (cassette postali, bolgette, bolli, punzoni, martelli, piccoli modelli, piccole macchine, corpi di reato, campioni o simili), e come tale iscritto sui fogli di via.

La gratuità del trasporto dei dispacci e degli altri oggetti suaccennati è obbligatoria anche per tutte le linee, che i concessionari esercitassero spontaneamente senza retribuzione dello Stato, oltre i servizi compresi nel presente quaderno d'oneri.

I concessionari saranno responsabili dei danni risultanti al Governo per perdite, manomissioni o guasti dei dispacci e degli oggetti ai essi affidati, salvo il caso di forza maggiore.

Sotto la denominazione di *dispacci* si intendono, per gli effetti del presente quaderno d'oneri, tutte le casse, sacchi o pieghi di lettere ordinarie, raccomandate ed assicurate, cartoline, libri, stampati, campioni, gruppi di numerario, valori postali e governativi, come francobolli, cartoline, cartelle del Debito pubblico, e simili, pacchi postali sciolti in paniere od in altri recipienti e tutti gli altri articoli, i quali per le leggi ed i regolamenti in vigore sono trasmissibili o potranno trasmettersi per la posta, senza riguardo al luogo al quale essi possono essere diretti, sia a quello dal quale abbiano avuto origine, come altresì tutte le casse, paniere od altri recipienti vuoti, nonchè le provviste di oggetti in uso e da usarsi pel servizio postale e governativo,

le quali cose tutte potranno spedirsi, da e per qualunque ufizio postale interno o di qualsiasi nazione, come *dispacci*, di cui è parola nel presente quaderno di oneri.

Art. 34.

I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato, per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilità.

Art. 35.

Ove, per avaria un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicata nell'itinerario di cui all'articolo 1, per cui si trovasse nell'impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'ufizio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo, rimanendo le spese a carico dei concessionari.

Art. 36.

I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli ufizi postali al porto, o dagli ufizi sanitari, dalle capitanerie, dagli ufizi di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi ufizi, dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi allo scalo d'imbarco.

Essi dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli ufizi suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento dei dispacci potranno, per ordine del Ministero delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le Agenzie.

Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sarà a carico dei concessionari, i quali dovranno adottar le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria, e senza perdita di tempo.

Art. 37.

Per la consegna ed il ricevimento dei dispacci i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco dei dispacci dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.

I piroscafi dovranno salpare non appena siano stati ricevuti a bordo i dispacci.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 57 e 58 del presente quaderno d'oneri, rimane stabilito che l'ora di partenza dei piroscafi sarà determinata dal momento, in cui l'ultimo dispaccio postale sarà consegnato a bordo, mentre l'ora di arrivo sarà desunta dalla consegna agli ufizi od agli agenti, indicati al precedente articolo, del primo dispaccio postale da sbarcarsi.

Art. 38.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli ufizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere di cui ciascun piroscafo sarà provveduto a cura dei concessionari, ai quali faranno carico anche le riparazioni, e che dovrà essere consegnata, unitamente ai dispacci agli ufizi od agenti postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari, e dei loro agenti, sarà punita a norma di detta legge.

A richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi, i comandanti dei piroscafi dovranno aprire le cassette mobili suaccennate per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi alle disposizioni che saranno prescritte dal Ministero stesso.

I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Il Ministero anzidetto potrà infine esigere che siano tenute esposte nelle Agenzie dei concessionari cassette mobili di impostazione, con obbligo alle Agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati per cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

I concessionari però potranno trasportare gratuitamente sulle linee da essi esercitate e con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee stesse, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia il Ministero delle poste e dei telegrafi, in caso di sospetto di frode, avrà facoltà di richiedere, per mezzo degli agenti postali, l'apertura delle corrispondenze, per verificare se il contenuto si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Art. 39.

I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto l'osservanza delle tariffe approvate dal Governo.

I concessionari ed i loro agenti non potranno fare per conto proprio, ed in società con altre persone, operazioni commerciali di trasporto su tutte le linee indicate all'articolo 1.

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sarà interamente devoluto ai concessionari.

Art. 40.

Il Governo assegnerà ai piroscafi in ciascun porto od approdo un posto determinato alla riva, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco e l'imbarco dei dispacci, dei viaggiatori e delle merci.

Ove non fosse possibile assegnare il posto anzidetto, verrà all'uopo collocata un'apposita boa d'ancoraggio.

Art. 41.

I concessionari sono obbligati a stabilire servizi cumulativi colle altre linee di navigazione italiane, affinchè i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio, senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci possano essere trasportate da un punto all'altro senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.

I concessionari infine, dovranno, con le norme preindicate, attuare servizi cumulativi con le ferrovie per i viaggiatori, i bagagli e le merci.

Il detto servizio cumulativo dovrà estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie e dovrà stabilirsi con criteri da determinarsi dal Governo, che li discuterà coi concessionari.

I concessionari dovranno convenire colle Amministrazioni delle ferrovie e delle altre Società di navigazione i patti e le condizioni del servizio cumulativo per il maggior numero possibile di scali.

Salve le nuove disposizioni che, coll'approvazione del Governo, saranno stabilite d'accordo fra i concessionari e le Amministrazioni suddette, si osserveranno intanto pel detto servizio cumulativo le norme attualmente in vigore.

Allorchè l'accordo colle Amministrazioni precitate non siasi effettuato nel termine di mesi sei dalla richiesta fattane dal Governo, le condizioni ed i compensi del detto servizio cumulativo verranno stabiliti col mezzo di arbitri, che decideranno come amichevoli compositori.

I concessionari dovranno adottare tariffe speciali, da approvarsi dal Governo, pel trasporto dei piccoli colli di merci, tanto coi propri piroscafi che in servizio cumulativo, del peso fino a 5 chilogrammi, da 5 a 10, da 10 a 20, da 20 a 30, da 30 a 40, da 40 a 50 e da 50 a 100 chilogrammi.

Art. 42.

Sulle basi delle tariffe comuni il Governo potrà ordinare ai concessionari di introdurre miglioramenti nei servizi cumulativi già esistenti od istituirne dei nuovi, tanto colle Amministrazioni ferroviarie, quanto con altre Società di navigazione.

Art. 43.

I concessionari potranno proporre l'esperimento di quelle modificazioni di tariffa e condizioni di trasporto, che riterranno più conve-

nienti ad aumentare il traffico. Tali modificazioni dovranno ottenere l'approvazione del Governo.

Art 44.

Il *maximum* dei prezzi di passaggio dei viaggiatori, non compreso il vitto, per le linee contemplate dall'articolo 1, è il seguente:

1° Per la linea *A* (Napoli-Casamicciola):

	Classe 1ª	Classe 2ª	Classe 3ª
Napoli-Procida o viceversa . .	L. 4 »	2 »	1 10
Napoli-Ischio o Casamicciola o viceversa	» 5 »	3 »	1 50

2° Per la linea *B* (Napoli-Ponza):

	Classe 1ª	Classe 2ª	Classe 3ª
Da Napoli a Procida o viceversa	L. 4 »	2 »	1 10
» Ischia »	» 5 »	3 »	1 50
» Forio »	» 6 »	4 »	2 »
» Ventotene »	» 8 »	5 50	3 »
» Ponza »	» 10 »	8 »	4 50
Da Procida a Forio »	» 4 »	2 »	1 »
» Ventotene »	» 7 »	4 50	2 45
» Ponza »	» 9 »	7 »	3 95
Da Ischia a Forio »	» 1 20	0 80	0 40
» Ventotene »	» 6 50	4 »	2 25
» Ponza »	» 7 50	6 50	3 75
Da Forio a Ventotene »	» 5 »	2 50	2 »
» Ponza »	» 7 »	6 »	3 50
Da Ventotene a Ponza »	» 5 »	3 50	2 »

3° Per la linea *C* (Napoli-Capri):

	Classe 1ª	Classe 2ª	Classe 3ª
Da Napoli alla Penisola Sorrentina, o viceversa	L. 5 »	3 »	1 50
Da Napoli alla Penisola Sorrentina andata e ritorno . . .	» 8 »	5 »	2 60
Napoli-Capri o viceversa . .	» 6 »	4 »	2 »
» andata e ritorno	» 10 »	—	—

I fanciulli dai tre ai dieci anni pagheranno la metà dei prezzi suindicati; quelli di età inferiore ai tre anni avranno diritto al trasporto gratuito.

Ogni viaggiatore avrà diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio (effetti d'uso) nel limite però consentito sui trasporti in ferrovia.

Art. 45.

I concessionari saranno tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi sulle linee di cui all'articolo 1, alla metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento, agli impiegati della Casa Reale, a quelli civili ed alle rispettive famiglie (moglie, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, zie e suoceri, quando convivano coll'impiegato e siano a suo carico; nutrici e persone di servizio, non oltre il numero di due, quando viaggiano coll'impiegato), agli allievi degli Istituti nautici ed ai componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo, ai membri ed agli invitati ai Congressi, alle fiere, alle esposizioni, ecc.

Agli impiegati posti in disponibilità, in aspettativa, a riposo, ed alle loro famiglie è pure concesso di recarsi colla riduzione del 50 per cento al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia nel termine di tre mesi dalla data del relativo decreto.

Agli elettori politici la riduzione dovrà essere del 75 per cento.

Art. 46.

I concessionari saranno in obbligo di dare passaggio ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della guerra e della marina.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, di cui sarà giudice il Consiglio dei ministri, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della Regia Marina o di altri presi a nolo.

In mancanza di speciali convenzioni, i militari che viaggiano a spese dello Stato, pagheranno le metà del prezzo stabilito per gli altri passeggieri.

Art. 47.

I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a metà del prezzo della tariffa i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco degli alienati, rinviandolo al viaggio successivo.

Art. 48.

Gli ispettori delle poste e dei telegrafi e gli altri impiegati, che ne faranno le veci, avranno diritto, quando trovansi in missione, sulla semplice presentazione delle credenziali, ad un posto gratuito di 1ª classe.

Art. 49.

I concessionari eviteranno, dal punto di vista della salute pubblica, di ricevere a bordo viaggiatori affetti da malattie contagiose o merci di provenienza infetta.

Art. 50.

Pel trasporto delle merci dovranno osservarsi le condizioni d'imbarco che saranno stabilite da apposita Commissione, composta di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi, che avrà la presidenza, di uno del Ministero di agricoltura, industria e commercio e di uno dei concessionari.

Le merci si dividono in quattro categorie, ciascuna delle quali comprende quelle indicate nell'elenco che sarà compilato dalla Commissione stessa.

Il *maximum* dei prezzi di trasporto delle merci per le linee contemplate dall'art. 1 sarà proporzionale alle leghe di percorrenza con scala progressiva, come risulta dal seguente quadro, purchè i prezzi stessi non siano superiori alla tariffa approvata con decreto 29 gennaio 1887, nel qual caso saranno applicate queste ultime:

Massimi delle tariffe pel trasporto delle merci.

PERCORRENZA IN LEGHE	Per ogni cento chilogrammi di merci o frazioni				Valore per ogni 100 lire o frazione	Per ogni capo di bestiame	
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria		grosso	piccolo
Per un percorso fino a 20 leghe incl.	2. 55	1. 91	1. 48	1. 27	1. 06	12. 75	2. 55
Id. superiore a 20 fino a 40.	3. 61	2. 76	2. 12	1. 48	1. 27	17. —	3. 40
Id. id. 40 » 60.	4. 89	3. 61	2. 76	1. 70	1. 48	21. 25	4. 25
Id. id. 60 » 80.	5. 52	4. 46	3. 40	1. 91	1. 70	25. 50	5. 10
Id. id. 80 » 100.	7. 22	5. 31	4 04	2. 34	1. 91	29. 75	5. 95
Id. id. 100 ed oltre .	8. 50	6. 16	4. 67	2. 55	2. 12	34. —	6. 80

Art. 51.

Il trasporto di generi di privativa, nonchè le derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti speciale, che potranno essere stipulati fra i concessionari e le diverse Amministrazioni dello Stato, o quelle altre che in determinati servizi le sostituiscano, ed in mancanza di questi speciali contratti sarà fatta una riduzione del 50 per cento sul prezzo delle tariffe.

Il trasporto dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa sarà regolato a norma delle convenzioni speciali che saranno stipulare fra i concessionari ed i Ministeri della guerra e della marina.

In mancanza di tali accordi, detti trasporti saranno fatti con la riduzione del 50 per cento sui prezzi delle tariffe ordinarie.

Art. 52.

Affinchè le persone e gli oggetti indicati agli articoli 45, 46, 47 e 51 possano godere dei vantaggi accordati dagli articoli stessi, occorrerà che ne sia fatta richiesta dai Ministeri o dalle autorità superiori del luogo di partenza. Potranno però essere rilasciati, come si pratica dalle ferrovie e con le norme da esse stabilite, libretti provveduti di opportuni scontrini.

È fatta eccezione per i membri del Parlamento, i quali sono muniti di speciali scontrini.

Le facilitazioni concesse per i citati articoli saranno accordate anche su quelle linee, non contemplate nel presente quaderno d'oneri, di cui i concessionari avessero o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio.

Art. 53.

Il tempo di permanenza nei porti pel caricamento delle merci sarà dal Ministero delle poste e dei telegrafi determinato, previo parere del Ministero del commercio, coll'avvertenza che dovranno avere la precedenza le considerazioni d'ordine postale.

Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento del piroscafo e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggieri.

Art. 54.

Prima della attuazione del servizio, i concessionari presenteranno al Ministero delle poste e dei telegrafi, per la loro approvazione, con decreto da emanarsi d'accordo col Ministero del commercio, le tariffe pei viaggiatori e per le merci.

Sarà in facoltà dei concessionari di fare riduzioni sulle tariffe approvate pel trasporto dei viaggiatori e delle merci. Ammessa però la riduzione in modo permanente, e cioè per oltre sei mesi, i concessionari, per ripristinare le primitive tariffe, dovranno riportarne l'autorizzazione del Governo.

Ove per circostanze imprevedute si rendesse necessaria la elevazione dei prezzi, oltre i massimi indicati nel presente quaderno di oneri, i concessionari dovranno formulare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri delle poste e dei telegrafi, e dell'agricoltura e commercio.

Uguale approvazione sarà necessaria pel passaggio dall'una all'altra categoria delle merci, o per assimilazione di merci non comprese nell'elenco approvato.

Le tariffe approvate saranno comunicate alle Camera di commercio interessate e tenute affisse nelle Agenzie dei concessionari.

Art. 55.

In caso di straordinaria carestia o di altra calamità pubblica, che abbia per effetto di variare notabilmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune provincie, il Governo potrà ordinare, pei generi alimentari di prima necessità, una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del 50 per cento delle tariffe normali, senza che i concessionari abbiano diritto a verun compenso.

Art. 56.

Tutte le divergenze che sorgessero fra i concessionari ed i caricatori circa l'applicazione delle tariffe saranno deferite ad un Consiglio composto di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi che avrà la presidenza, di uno del Ministero del commercio e di altro dei concessionari.

Tutti i reclami quindi che giungessero al Ministero del commercio circa l'applicazione delle tariffe saranno comunicati a quello delle poste e dei telegrafi, per essere sottoposti al giudizio arbitrale, quando l'evidenza dei fatti non consigliasse a dare una risposta direttamente agli interessati, nel qual caso questa sarà fatta dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentito quello del commercio.

Penalità.

Art. 57.

Nel caso di ritardo nelle partenze dai punti estremi, non derivante da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 20 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo, e di lire 30 per ogni ora consecutiva sulle linee del citato art. 1.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario o non prevista dall'articolo 1, i concessionari incorreranno in una multa di L. 1000.

Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'articolo 19, sarà punito con una multa di L. 50 per ogni giorno di ritardo.

Qualora un piroscafo senza causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il Ministero della marina, non approdasse ad uno degli scali precritti, i concessionari incorreranno nella multa di L. 500.

Senza pregiudizio delle multe previste dal primo comma del presente articolo, sarà applicata una penalità di L. 10 per ogni ora di ritardo verificatosi nei singoli viaggi, salvo il caso di forza maggiore debitamente giustificato.

Per la irregolare applicazione delle tariffe i concessionari incorreranno in una multa nella misura del quintuplo del nolo percepito.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente o semestralmente sulle quote della sovvenzione, e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione, siccome è detto all'art. 8.

Art. 58.

Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita di 6 ore, senza cause di forza maggiore, il commissario del Governo o i direttori delle poste potranno prendere, di concerto con le autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando tosto all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari. Non valendosi di questa facoltà e venendo omesso il viaggio, i concessionari incorreranno in una multa di L. 500 oltre la perdita della sovvenzione.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Nel caso d'interruzione di servizio, il Governo potrà con semplice lettera o nota stragiudiziale eccitare i concessionari ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere per questo solo motivo pronunciata dal tribunale competente.

Verificandosi sopensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra e di contumacia, il Governo potrà fare continuare il servizio a spese e rischio dei concessionari, impiegando i piroscafi ad essi appartenti o che da essi fossero stati adibiti al servizio.

Casi di guerra.

Art. 59.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza, in un punto qualunque del mare percorso dalle linee sovvenzionate, il Governo avrà facoltà di sospendere il servizio.

Art. 60.

Nel caso che s'imponga ai concessionari la continuazione del servizio il Governo assumerà la garanzia pei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio stesso per qualunque danno derivante da cause di guerra, esclusi quelli avvenuti per fatto dei concessionari per inosservanza delle regole di guerra od altro.

Art. 61.

Quando il Governo diffidi i concessionari di sospendere il servizio

come quando il Governo non creda di imporne la continuazione, i concessionari stessi potranno continuarlo a proprio rischio e pericolo senza altra indennità che la sovvenzione normale corrispondente alla linea esercitata.

Se il servizio venisse sospeso per ordine del Governo, cesserà, per tutto il tempo dell'interruzione, la sovvenzione relativa, corrispondendosi ai concessionari, tanto a titolo d'interesse del capitale che a titolo di deprezzamento dei piroscafi, del materiale, delle provviste, e per coprire la Società delle spese restanti a suo carico, una indennità che sarà determinata da un collegio di cinque periti, due dei quali nominati dal Ministero della marina, due dai concessionari, ed il quinto, al quale sarà devoluta la presidenza, dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Ove però in tale eventualità il Governo prendesse possesso di uno o più piroscafi, corrisponderà ai concessionari per ognuno di essi una retribuzione a titolo di nolo, cessando l'indennità suaccennata. La misura di questa retribuzione sarà convenuta di comune accordo, o per mezzo del Collegio dei periti, di cui è cenno nel paragrafo precedente.

Contumacie.

Art. 62.

Se a cagione di provvedimenti sanitari presi dal Governo, o a cagione di ostacoli frapposti, per tema di contagio, dalle popolazioni dei porti d'approdo, debba sopprimersi l'esercizio del servizio, verrà, in rispondenza, soppressa la sovvenzione, sino alla riattivazione dell'esercizio.

Per le linee soppresse sarà corrisposta ai concessionari, tanto a titolo di interesse del capitale che a titolo di deprezzamento dei piroscafi addetti alle linee stesse, del materiale, delle provviste, e per coprire la Società delle spese restanti a suo carico, un'indennità che sarà determinata dalla Commissione di cui all'articolo 61, con l'intervento di un rappresentante dei concessionari.

Art. 63.

Se a cagione di provvedimenti sanitari, presi dal Governo, o a cagione di ostacoli frapposti dalle popolazioni dei porti d'approdo, debbano arrecarsi modificazioni al percorso, sostituzione di approdi, mutazione negli orari, ecc., i concessionari avranno sempre diritto alla sovvenzione normale anche se il percorso diventi minore, e quando il percorso diventi maggiore avranno diritto ad un accrescimento di sovvenzione in rispondenza al maggior percorso.

Riducendosi le corse nella misura non eccedente la metà per ogni linea, sarà corrisposta ai concessionari, per le corse soppresse, un'indennità corrispondente alla metà della sovvenzione normale.

Art. 64.

Se il pubblico interesse, in rapporto alla corrispondenza postale, o al trasporto dei passeggieri e delle merci, non consenta la riduzione di cui all'articolo precedente, sarà in facoltà del Governo di far eseguire tutte le corse od una parte di esse, retribuendo quelle in eccedenza della metà con una sovvenzione del 50 per cento in più del prezzo normale, qualora i piroscafi aggiunti abbiano i requisiti richiesti dal presente quaderno di oneri. In caso che non fossero in tali condizioni, non sarà accordato il detto aumento del 50 per cento.

I concessionari non hanno diritto ad altra indennità.

Art. 65.

Il giudizio sulla necessità della soppressione, riduzione, modificazione, continuazione dei viaggi, mutazione di orari, ecc., spetta al Governo.

Il Governo esercita questo diritto mercè apposita Commissione, composta di quattro ufficiali amministrativi, l'uno delegato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, che avrà la presidenza, l'altro dal Ministero della marina, il terzo dal Ministero di agricoltura e commercio, il quarto dal Ministero dell'interno.

Presso questa Commissione i concessionari potranno nominare un rappresentante, che avrà diritto di prender parte con voto consultivo alle deliberazioni.

Art. 66.

Le deliberazioni della Commissione non possono costituire materia di reclami in linea giudiziaria.

Nè per le deliberazioni della Commissione, nè per le conseguenze della loro esecuzione, può dal Governo incorrersi in veruna civile responsabilità.

Art. 67.

Se per contravvenzione alle regole sanitarie, un piroscafo fosse sottoposto a misure contumaciali che ritardassero il compimento del suo viaggio, la sovvenzione per il viaggio stesso potrà, secondo i casi, essere diminuita del 25 per cento.

Art. 68.

Le prescrizioni sanitarie che, a bordo dei piroscafi, possano essere stabilite dal Governo, non danno luogo a indennità veruna.

Durata della concessione del servizio.

Art. 69.

Il servizio avrà principio col 1° gennaio 1892 e durerà fino al 31 dicembre 1906.

Art. 70.

La concessione s'intenderà continuativa di anno in anno oltre il 31 dicembre 1906, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Pagamento della sovvenzione.

Art. 71.

La sovvenzione determinata dalla convenzione verrà corrisposta a rate mensili posticipate.

Disposizioni diverse.

Art. 72.

I concessionari dovranno nominare un rappresentante a Napoli, ove pure avranno il loro domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 73.

I concessionari, nella esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sarà emanato dal Ministero della marina, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 74.

I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtù di una legge.

Contravvenendosi a questo patto, il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 75.

Oltre la risoluzione del contratto, nei casi contemplati dall'articolo precedente, i concessionari saranno non solo tenuti all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere al sequestro di tutto il materiale e continuare il servizio a tutto rischio e spese dei concessionari.

Art. 76.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, sulla proposta dei concessionari, sarà approvata dal Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina.

Art. 77.

I concessionari del servizio e i loro agenti dovranno essere italiani, come pure dovranno essere di nazionalità italiana i direttori e due terzi dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Per l'equipaggio saranno osservate le disposizioni del Codice della marina mercantile.

Art. 78.

Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l'esecuzione o la interpretazione di alcune delle clausole del contratto, saranno definite dai tribunali ordinari, salvo quelle di competenza della marina, per le quali sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e quelle altre deferite nei precedenti articoli al Ministero delle poste e dei telegrafi, a quello del commercio, al Collegio dei periti od al Consiglio di arbitri.

Il Consiglio degli arbitri sarà composto di una persona scelta dal

Ministero delle poste e del telegrafi, e di un'altra nominata dai concessionari, le quali insieme ne designeranno una terza, a cui sarà devoluta la presidenza.

Se i due arbitri scelti dalle parti non si accorderanno sulla designazione del terzo, questi sarà scelto dal presidente del tribunale civile della capitale.

Le decisioni degli arbitri sono inappellabili.

Roma, addì 24 maggio 1891.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, interim delle Poste e dei Telegrafi
BRANCA.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CHIMIRRI.

Il Ministro delle Finanze
COLOMBO.

Il Ministro del Tesoro
LUZZATTI.

Per la Società Napoletana di navigazione
ARCANGELO MANZI.

LUIGI SAPORITO, PAOLO LONARDI } *testimoni.*

IL MINISTRO DEL TESORO
INTERIM DELLE FINANZE

Dispone:

Art. 1.

È aperto il concorso a n. 100 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto, da conferirsi per mezzo di esami scritti e orali.

Gli esami scritti avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia nel prossimo mese di giugno e precisamente nei giorni 26, 27 e 28.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere stese sopra carta bollata da una lira, scritte di proprio pugno dagli aspiranti, ed essere presentate all'Intendenza di finanza della provincia del rispettivo domicilio non più tardi del giorno 31 maggio prossimo venturo coi documenti infraindicati, e cioè:

a) Atto di nascita, dal quale consti che l'aspirante ha compiuti anni 18 e non superati i 30 di età;

b) Diploma di licenza di un liceo o di un istituto tecnico del Regno;

c) Certificato di cittadinanza italiana e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio;

d) Certificato di non incorsa penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) Certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica e non ha difetti personali tali da impedirgli di esercitare bene il suo mandato.

I certificati di cui ai §§ *c, d* e *e* dovranno essere di data recente e ad ogni modo non più remota di tre mesi.

Art. 3.

Le istanze non presentate nel termine stabilito dall'art. 2, o che non sieno corredate di tutti i documenti richiesti, o sieno corredate da documenti irregolari, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

I concorrenti indicheranno la Intendenza di finanza presso la quale intendono sostenere gli esami scritti.

Art. 5.

L'esame avrà luogo con le norme e il programma approvati col decreto ministeriale 29 marzo 1893.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1893.

Pel Ministro
LANZARA.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª);

Visti i ministeriali decreti 26 settembre 1889, 28 novembre 1892, 30 dicembre 1892 e 23 marzo 1893, che vietano la vendita delle talee e barbatelle di viti nei pubblici mercati delle provincie di Bergamo, Como, Milano, Novara, Portomaurizio, Cuneo, Torino, Alessandria, Pavia, Bologna e Ravenna;

Visto il voto del consorzio antifillosserico emiliano, diretto a porre un vincolo al libero commercio delle viti, delle talee, dei magliuoli, e delle barbatelle di viti;

Sentita la Deputazione provinciale di Forlì;

Visto il ministeriale decreto 6 luglio 1892, che regola le esportazioni delle materie atte a diffondere la fillossera dai comuni fillosserati o sospetti;

Decreta:

Art. 1.

Nella provincia di Forlì è vietata la vendita sui pubblici mercati di talee, magliuoli e barbatelle di viti.

Art. 2.

Il Prefetto dell'anzidetta provincia è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1893.

Per il Ministro
N. MIRAGLIA.

MINISTERO DELLA GUERRA

In esecuzione del R. decreto 16 aprile 1893 num. 190 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1893), i militari di truppa in esso nominati, saranno chiamati con apposito manifesto e la loro presentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente indicati nel seguente specchio:

Militari da chiamarsi nell'anno 1893:

1. Militari di 1ª categoria nati negli anni 1854-55-56-57 ascritti all'artiglieria da fortezza della milizia territoriale ed appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera; giorno di presentazione 1° agosto.

2. Militari di 1ª categoria delle classi 1858-59-60 61-62 63 appartenenti ai reggimenti d'artiglieria da costa (25° e 26°) esclusi quelli dei distretti di Chieti, Caltanissetta, Foggia, Salerno e Trapani; giorno di presentazione 6 agosto.

3. Militari di 1ª categoria della classe 1867, ascritti alla fanteria di linea ed appartenenti a tutti i distretti del Regno (compresi Cagliari e Sassari) eccettuati quelli di Ancona, Aquila, Ascoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Frosinone, Gaeta, Macerata, Roma e Teramo; giorno di presentazione 27 agosto.

4. Militari di 1ª categoria della classe 1867 ascritti ai granatieri, bersaglieri, alpini, alle compagnie permanenti dei distretti ed ai reggimenti del genio, escluso il treno, appartenenti a tutti i distretti del Regno (compresi Cagliari e Sassari); giorno di presentazione 27 agosto.

5. Militari di 1ª categoria delle classi 1862 e 1863, ascritti alla fanteria di line e ai bersaglieri di milizia mobile appartenenti ai distretti della Sicilia; giorno di presentazione 27 agosto.

6. Militari di 1ª categoria della classe 1862 e quelli di 1ª e 2ª categoria della classe 1863, ascritti alla fanteria di linea del distretto di Cagliari (milizia speciale di Sardegna); giorno di presentazione 27 agosto.

7. Militari di 1ª categoria della classe 1867, ascritti all'artiglieria da fortezza e da costa, ed appartenenti a tutti i distretti del Regno, compresi quelli di Cagliari e di Sassari; giorno di presentazione 1° ottobre.

8. Militari di 1ª categoria della classe 1865, ascritti all'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, escluso il treno, ed appartenenti a tutti i distretti del Regno, compresi quelli di Cagliari e Sassari; giorno di presentazione 1° novembre.

Il Ministro
PELLOUX.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I^a

ELENCO delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero 25 giugno 1865 N. 2337, del 10 agosto 1875 N. 2652 e del 18 maggio 1882 N. 756, approvato con

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1° del

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33267	Poulet Camillo	*Guida di Roma* (con tariffa dei servizi privati della Società Romana Tramways-Omnibus, itinerario degli Omnibus e Tramways, elenco delle vie, vicoli e piazze, ecc. con relativa pianta della Città) (pubblicazione mensile).	Tip. S. Lapi. Città di Castello, 25 gennaio 1893.
33268	Albertini Giacomo (Mario Leoni)	*L' drit d' vive,* dramma in cinque atti	—
33270	Garizio Eusebio	*Cornelii Taciti ab excessu Divi Augusti Annalium libri.* (Recensione e note).	Stamp. Reale Paravia. Torino, 3 marzo 1893.
33271	Vitale Camillo	*Il Procedimento Civile e Commerciale e di volontaria giurisdizione davanti il Conciliatore* secondo le disposizioni della legge 16 giugno 1892 e Regolamento 26 dicembre 1892, seguito da un completo formulario per gli atti pratici, dall'ordinamento e regolamento generale giudiziario, dalla legge sul gratuito patrocinio e tariffa giudiziaria e moduli dei registri.	Detta, marzo 1893.
33272	Berlia L.	*Disegno industriale* (Vasi a semplice contorno. Disegno a mano libera con traccia di costruzione geometrica ad uso delle scuole tecniche, normali e professionali). (Album di N. 30 tavole).	Detta, 22 febbraio 1893.
33273	Rossi Pietro	*Pedagogia* in conformità del programma Ministeriale 11 settembre 1892.	Detta, 6 marzo 1893.
33275	Cantù Giulio	*Un po' di bene*	(Ediz. G. Mauri e C). Tip. degli Operai. Milano, 15 febbraio 1893.
33276	Bonferroni L.	*Scrivere e leggere contemporaneamente.* Sillabario secondo le difficoltà grafiche dell'Alfabeto. (Parte 1^a e Parte 2^a).	Tip. Giacomo Agnelli. Milano, 1891-1892.
33277	D'Ettorre Andrea	*Progetto* di massima per *Ferrovia ordinaria* da esercitarsi nella valle del Liri e Garigliano con linea da Roccasecca per Sujo a Formia, e Tramway a vapore Cassino-S. Giorgio a Liri. (Relazione esplicativa con relativa planimetria).	Tip. Prete e Lit Cardone. Napoli, marzo 1893.
33278	Friozzi Gustavo e Tavani Decio	*Progetto* di massima della *Ferrovia economica* Somma-Nola-Valle di Lauro-Avellino. (Relazione esplicativa con pianta planimetrica e profilo longitudinale riprodotti in cianografia)	Tip. Prete, Napoli, 1893.
33279	Renzi Remigio	*Seconda sonata* per Organo	Lit. E. Nagas. Milano, marzo 1893.
33280	Bragagnolo G.	*Storia antica* ad uso delle scuole secondarie. (Parte seconda: *Storia Romana* dalle origini di Roma alla caduta dell'Impero d'Occidente).	Tip. G. Candeletti. Torino, 1893.
33281	Mazzocchi L.	*L'Abete nelle costruzioni* (con diverse figure esplicative intercalate nel testo).	(Ediz. Manini). Tip. E. Civelli. Milano, 14 marzo 1893.

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE IIª — (DIRITTI D'AUTORE)

durante la **seconda quindicina** *del mese di* **marzo 1893** *per gli effetti del Testo unico delle leggi del R. Decreto del 19 settembre 1882 N. 1012 (Serie 3ª) e delle Convenzioni internazionali in vigore.*

Testo unico delle leggi, ecc. del 19 settembre 1882 N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu fatta la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Poulet Camillo (Direttore della Società Romana Tramways-Omnibus).	Roma	30 gennaio 1893	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositato il primo numero: Febbraio 1893.
Albertini Giacomo (Mario Leoni).	Torino	6 febbraio 1893	2	Art. 23 del testo unico delle leggi — Rappresentato per la prima volta il 14 gennaio 1893 al teatro Rossini in Torino.
G. B. Paravia e C. (Ditta).	Id.	4 marzo 1893	2	
Vitale Camillo.	Id.	4 id. »	2	
G. B. Paravia e C. (Ditta).	Id.	4 id. »	2	
Rossi Pietro.	Id.	8 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositato il vol. primo: *Nozioni di pedagogia per il 1° anno delle Scuole Normali.*
G. Mauri e C. (Ditta).	Milano	11 id »	2	
Bonferroni Prof. Luigi.	Bergamo	14 id. »	2	
D'Ettorre Ing. Andrea.	Napoli	15 id. »	2	
Friozzi Ing. Gustavo e Tavani Ing. Decio.	Id.	15 id. »	2	
Renzi Remigio.	Roma	15 id. »	2	
Bragagnolo Dott. Giovanni.	Torino	15 id. »	2	
C. F. Manini (Editore).	Milano	15 id. »	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33282	**G. Frugatta**	*Gavotta,* trascritta per pianoforte, sull'opera *Pagliacci* del Maestro R. Leoncavallo (N. di cat. 801).	Calc. Sonzogno. Milano, 1893.
33283	Detto	*Minuetto,* trascrizione elegante per pianoforte sull'opera *Pagliacci* del Maestro R. Leoncavallo (N. di cat. 805).	Detta, 1893.
32285	Gräsel Arnim	*Manuale di Biblioteconomia* (traduzione del dott. Arnaldo Capra con 47 figure e 13 tavole).	(Ediz. E. Loescher). Tip. Vinc. Bona. Torino, 11 gennaio 1893.
33289	Graf Arturo	*Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo* (due volumi) .	(Detta). Detta, 1892-1893.
33290	Claretie Giulio	*Troppo Bello!* (Puyjoli) Romanzo (traduzione)	Tip. F.lli Treves. Milano, 9 marzo 1893.
33291	Betteloni Vittorio	*Mundus Muliebris* (conferenza letta il 17 e 18 aprile 1892 in Verona).	Detta, 1 id. »
33296	Squadrani P. e Marinelli P.	*Nino e Bice,* nuove letture per le scuole elementari urbane (con disegni originali). (Parte 1ª e 2ª per la 2ª e 3ª classe).	Parte 1ª, Tipolit. Democratica. Forlì, 1891. Parte 2ª, Tip. Società Cooper. Cesena, 1892.
33297	Detti	*Renzo e Teresa,* nuove letture per le scuole rurali con illustrazioni di E. Mazzanti. (Parte 1ª per la 2ª classe, 6ª edizione 2ª ristampa; Parte 2ª per la 3ª classe, 12ª edizione, 3ª ristampa).	Tipolitogr. Democratica. Forlì, 1892-1893.
33301	Silex Paolo	*Compendio di Oftalmiatria* per studenti e medici (traduzione con prefazione del prof. Carlo De Vincentiis con 65 figure intercalate nel testo).	(Ediz. Dott. V. Pasquale). Tip. A. Trani. Napoli, 1893.
33302	Fumi Ludovico	*Biglietto di facilitazione commerciale* e regolamento, moduli ed elenco delle case che offrono lo sconto.	Tip. Tancredi Valeriani. Napoli, 22 marzo 1893.
33303	Murena Emanuele	*Progetto per l'attuazione in Italia della carta moneta fruttifera* (con modulo del biglietto circolante fruttifero con a tergo il quadro degli interessi giornalieri).	Tip. L. Guerrera. Napoli, 1893.
33304	Fumagalli Disma	*Il canto della filatrice,* improvviso per pianoforte Op. 334. (N. di cat. 96234).	Calc. Ricordi. Milano, 11 febbraio 1893.
33305	Oberthür Charles	*Barcarolle* composée pour la Harpe. Op. 345. (N. di cat. 96164).	Detta, 11 id. »
33306	Detto	*Canzone* senza parole composée pour la Harpe. Op. 346. (N. di cat. 96165).	Detta, 11 id. »
33307	De Mayfeld Maurice	*Ressemblance,* romance. Paroles de Sully Prudhomme. (N. di cat. 96208).	Detta, 11 id. »
33308	De Giorgio Alfredo	*Mille ed una Notti,* valzer sopra motivi dell'opera *Indigo* di Giovanni Strauss. Op. 346. (Riduzione per mandolino e pianoforte). (N. di cat. 95446).	Detta, 11 id. »
33309	Detto	*Sangue Viennese,* valzer di Giovanni Strauss. Op. 354. (Riduzione per mandolino e pianoforte). (N. di cat. 95447).	Detta, 11 id. »
33310	Denza L.	*L'Églantine,* mélodie. Vers de Marceline Desbordes-Valmore. (N. di cat. 96137).	Detta, 4 id. »

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu fatta la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Sonzogno Edoardo (Editore).	Milano	16 marzo 1893	2	
Detto	Id.	16 id. »	2	
Loescher Ermanno (Editore).	Torino	17 id »	2	
Detto	Id.	17 id. »	2	
Fratelli Treves (Editori).	Milano	18 id. »	2	
Detti	Id.	18 id. »	2	
Squadrani Pio e Marinelli Pietro.	Forlì	20 id. »	2	
	Id.	20 id. »	2	
Pasquale Dott. V. (Casa Editrice).	Napoli	20 id. »	2	
Fumi Conte Ludovico.	Id.	21 id. »	2	
Murena Emanuele.	Id.	21 id. »	2	
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33311	Denza L.	*La Sincère,* mélodie. Vers de Marceline Desbordes-Valmore. (N. di cat. 96146).	Calc. Ricordi. Milano, 14 febbraio 1893.
33312	Pierné Gabriel	*Ariette* dans le style ancien pour piano. Op. 28. (N. di cat. 96192).	Detta, 17 id. »
33313	Detto	*Première Mazurka* pour piano. Op. 29. (N di cat. 96191) . .	Detta, 17 id. »
33314	Antoniotti Federico	*En revenant d'une Sérénade,* marcia per mandolino e pianoforte. (N. di cat. 96237).	Detta, 11 id. »
33315	Detto	*Un ange à son réveil.* Preghiera per mandolino e pianoforte. (N. di cat. 96297).	Detta, 20 id. »
33316	De Mattos Ernest T.	*Peace and rest,* Song, Written and composed by E. T. de Mattos. (N. di cat. 95485).	Detta, 18 id. »
33317	Roeckel Joseph L.	*Never moregood-bye,* Song, the words by Ellis Walton. (N. di cat. 96010).	Detta, 21 id. »
33318	White Maude Valèrie	*Romanza* for violin et pianoforte. (N. di cat. 94724) . . .	Detta, 24 id. »
33319	Tosti F. Paolo	*La Serenata.* Parole di G. A. Cesareo. (Ridotta a due voci da A. Randegger). (N. di cat. 95663).	Detta, 11 id. »
33320	Jacobacci Romolo	*Spiritismo,* melodia. Parole di Teodoro Serrao. (N. di cat. 96224).	Detta, 11 id. »
33321	Francia Ferdinando	*Albori musicali,* melodia per mandolino e pianoforte, con 2° mandolino ad libitum. Op. 63. (N. di cat. 96168).	Detta, 11 id. »
33322	Heffner Carlo	*Dieci pezzi caratteristici* per pianoforte. Op. 19. (N. di cat. 95649).	Detta, 28 id. »
33323	Illica Luigi e Hillern (von) W.	*Die Wally,* oper in vier aufzügen nach der *Geier Wally* von W. von Hillern, (italienische bearbeitung von L. Illica, deutsche von W von Hillern, musik von Alfredo Catalani) (libretto).	Lit. Ricordi. Milano, 13 febbraio 1893.
33324	Carrè A.	*La Basoche,* opera comica in tre atti (traduzione italiana di R. Leoncavallo ed Ettore Gentili, musica di A. Messager) (libretto).	Detta, 23 id. »
33325	Baldini Ernesto	*Componimento poetico* (sonetto)	Tip. Moneti. Modena, 15 marzo 1893
33326	Contarini Francesco	*Il terzo libro del Codice Penale* esposto in forma chiara e dilucidativa.	Stamp. Reale Ripamonti. Roma, marzo 1893.
33327	Trinchi Francesco Ezio	*L'Assicurazione sulla vita* nella Storia - nell'Economia - nel Diritto.	Tip. Fratelli Treves. Milano, 17 marzo 1893.
33328	Occhiui Francesco	*Trattato di Medicina Operatoria* ad uso dei medici e studenti (appartenente alla Biblioteca Medica contemporanea).	Tip. Dott. F. Vallardi. Milano, 1893.
33329	Cogliolo Pietro e Rodino Luigi	*Codice delle Società Cooperative.* Raccolta completa delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti qualunque forma di cooperazione e delle circolari Ministeriali, con completi commenti di dottrina e giurisprudenza.	Tipogr. G. Barbèra. Firenze, 20 marzo 1893.
33330	Detti	*Completo formulario* per la costituzione, amministrazione e scioglimento delle Società Cooperative. Atti constitutivi, moduli, registri, verbali, adunanze, atti legali, ecc.	Detta, 20 id. »
33331	Del Guerra Enrico	*L'Amministrazione pubblica in Italia.* Guida teorico-pratica allo studio dell'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno. Nozioni di Diritto amministrativo, organici e carriere, diritti e doveri degl'impiegati, programmi degli esami, ecc.	Detta, 20 id. »
33332	Direzione del periodico *Il Diritto Commerciale*	*Leggi complementari del Codice di Commercio* con note di giurisprudenza e commenti.	Detta, 20 id. »

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu fatta la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	21 marzo 1893	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Detta	Id.	21 id. »	2	
Baldini Ernesto.	Modena	22 id. »	2	
Contarini Avv. Francesco (Pretore).	Roma	23 id. »	2	
Fratelli Treves (Editori).	Milano	23 id. »	2	
Vallardi dott. Francesco (Casa Editrice).	Id.	24 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositati i primi due fascicoli del volume 1°.
G. Barbèra (Ditta).	Firenze	24 id. »	2	
Detta	Id.	24 id. »	2	
Detta	Id.	24 id. »	2	
Detta	Id.	24 id. »	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33343	Fresia Camillo	*Il romanzo del romanziere.* Racconto originale italiano . .	(Ediz. E. Sonzogno). Tip. A. Gattinoni. Milano, 1892.
33355	Daudet Alfonso	*Rosa e Ninetta,* costumi del giorno. (Prima traduzione) . .	Tip. E. Sonzogno. Milano 1892.
33356	Dobelli Ferdinando	*Rosacéna.* Romanzo (due volumi)	Detta, 1892.
33357	Mary Giulio	*Fata Primavera.* Romanzo (due volumi). (Prima traduzione) .	Detta, 1892.
33358	Foà Augusto	*Tentazione!* Romanzo	Detta, 1892.
33359	Farina Salvatore	*Il romanzo di un vedovo.* Racconto (due volumi) . . .	Detta, 1892. »
33360	Malot Ettore	*Michelina.* Romanzo	Detta, 1892.
33361	Demesse Enrico	*Ragazza povera.* Romanzo (due volumi). (Prima traduzione) .	Detta, 1893.

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo — Art. 27 § 2 del testo

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33269	Askinson W.	*Manuale pratico del Profumiere.* (Prima traduzione italiana autorizzata, con 30 figure nel testo).	(Edizione Libreria Brero). Tip. V. Bona. Torino, 16 marzo 1892.
33274	Bensa Giuseppe	*Cleopatra,* dramma lirico in quattro atti. Versi di Mino Tommasucci (partitura).	—
33284	Zuretti C. O.	*Breve Storia della letteratura Greca antica* (con numerose incisioni).	(Ediz. E. Loescher). Tip. Vinc. Bona. Torino, 28 settembre 1892.
33286	De Paoli Giuseppe e Mazzola Francesco	*Prontuario dell'Ingegnere* compilato sulle edizioni 14ª e 15ª del Prontuario della Società *Hütte* (volume secondo).	(Detta). Detta, 3 agosto 1892.
33287	Santini Saverio	*Lezioni di Chimica* inorganica, organica ed analitica ad uso dei giovani degli Istituti tecnici (seconda edizione completamente rifatta ed accresciuta con 68 figure).	(Detta). Detta, 9 ottobre 1892.
33288	Hugues Luigi	*La Geografia della Regione Italiana* ad uso delle classi 4ª e 5ª ginnasiali.	(Detta). Detta, 28 id. »
33292	Marinelli Pietro	*A, e, i, o, u,* (per le scuole elementari)	Tip. Soc. Coop. Cesena, 1891.
33293	Detto	*Lettura corrente* (per le scuole elementari) (5ª ristampa) . .	Detta, 1891.
33294	Detto	*Nozioni di geografia* e notizie storiche, compilate per la 3ª classe elementare (2ª ristampa).	Tip. Croppi. Forlì, 189 .
33295	Detto	*Nozioni di geografia* compilate per la 4ª e 5ª classe elementare sui recenti programmi governativi.	Tipolit. Democratica. Forlì, 1890.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu fatta la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Sonzogno Edoardo (Editore).	Milano	25 marzo 1893	2	
Detto	Id.	25 id. »	2	
Detto	Id.	25 id. »	2	
Detto	Id.	25 id. »	2	
Detto	Id.	25 id. »	2	
Detto	Id.	25 id. »	2	
Detto	Id.	25 id. »	2	
Detto	Id.	25 id. »	2	

unico delle legge sui diritti d'autore, ecc. del 19 settembre 1882 N. 1012 (serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu fatta la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Brero (Libreria).	Torino	4 marzo 1893	2	
Giudici e Strada (Editori).	Id.	8 id. »	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. — Rappresentato per la prima volta in Milano il 1° giugno 1889.
Loescher Ermanno (Editore).	Id.	17 id. »	2	
Detto	Id.	17 id. »	2	
Detto	Id.	17 id. »	2	
Detto	Id.	17 id. »	2	
Marinelli Pietro.	Forlì	20 id. »	2	
Detto	Id.	20 id. »	2	
Detto	Id.	20 id. »	2	
Detto	Id.	20 id. »	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33298	Squadrani P. e Marinelli P.	*Esercizi di dettato* e temi di composizione per le scuole elementari.	Tip. L. Bordandini. Forlì, 1889.
33299	Detti	*Nuova antologia* ad uso delle scuole elementari. (Fior di memoria e libro di premio). Parte 1ª per le classi di grado inferiore; Parte 2ª per le classi di grado superiore. (Edizione migliorata ed accresciuta).	Tipolit. Democratica. Forlì, 1891.
33300	Detti	*Programmi didattici* particolareggiati per le scuole elementari urbane e rurali, con note illustrative e norme didattiche, compilati su quelli governativi pubblicati dal Ministero secondo il regolamento unico 16 febbraio 1888. (Edizione riveduta e migliorata).	Tip. L. Bordandini. Forlì, 1889.
33333	Bersezio Vittorio	*Domenico Santorno*. Episodio della rivoluzione di Milano (1848). Romanzo.	(Tip. E Sonzogno). Tip. A. Lombardi. Milano, 1888.
33334	Detto	*Gli Angeli della terra*. Romanzo (due volumi)	Tip. E. Sonzogno Milano, 1890.
33335	Perret Paolo	*Suor Sant'Agnese*. Romanzo	(Ediz. E. Sonzogno). ip. A. Gattinoni. Milano, 1889.
33336	Di Genouillac Gourdon	*L'uomo della casacca azzurra*. Romanzo. (Prima traduzione) .	(Detta). Detta, 1888.
33337	Benjamin Ernesto	*La Santa*. Romanzo. (Prima traduzione)	(Detta). Detta 1889.
33338	Delpit Alberto	*Scomparso*. Romanzo. (Prima traduzione)	(Detta). Detta, 1889.
33339	Ohnet Giorgio	*Il dottor Rameau*. Romanzo (due volumi). (Prima traduzione).	(Detta). Detta, 1889.
33340	Martire Pasquale e De Piro A.	*Il romanzo di un cadavere*	(Detta). Detta, 1890.
33341	Di Montépin Saverio	*Grossa fortuna*. Romanzo (due volumi). (Prima traduzione) .	(Detta). Detta, 1891.
33342	Sirven Alfredo	*La Luna rossa*. Romanzo. (Prima traduzione)	(Detta). Detta, 1887.
33344	Deslys Carlo e Cauvain Giulio	*La rivincita di Margherita*. Romanzo. (Prima traduzione) . .	(Ediz. E. Sonzogno). Tip. Operaia (Soc. Coop.) Milano, 1888.
33345	Theuriet Andrea	*Al Paradiso dei bambini*. Romanzo. (Prima traduzione) . .	(Detta). Detta, 1887.
33346	Deslys Charles	*Il giuramento di Maddalena*. Romanzo. (Prima traduzione) .	(Detta). Tip. A. Lombardi. Milano, 1887.
33347	Ghislanzoni Antonio	*Un viaggio d'istruzione. Le acque minerali di S. R.* Racconto.	Tip. E. Sonzogno. Milano, 1888.
33348	Detto	*Un suicidio a fior d'acqua*. Racconto umoristico . . .	(Ediz. E. Sonzogno). Tip. Gattinoni. Milano, 1888.
33349	Bettini Pompeo	*La toga del diavolo*. Romanzo	Tip. E. Sonzogno. Milano, 1890.
33350	Sirven Alfredo	*La Bigama*. Romanzo contemporaneo. (Prima traduzione) . .	Detta, 1890.
33351	Di Pont-Jest Renato	*Il ragno rosso*. Romanzo. (Prima traduzione)	Detta, 1888.
33352	Stapleaux Leopoldo	*Il Castello della Rabbia*. Romanzo (due volumi) . . .	Detta, 1889.
33353	Goudeau Emilio	*La Cocolla*. Romanzo. (Prima traduzione) . , . . .	Detta, 1888.
33354	Daudet Ernesto	*Gisella Rubens*. Romanzo. (Prima traduzione)	Detta, 1889.

Parti di opere depositate in continuazione dei depositi precedentemente fatti —

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
5729	Autori diversi	*Annuario scientifico ed industriale*, diretto dal Dott. Arnoldo Usigli e compilato da molti Professori.	Tip. Fratelli Treves. Milano, 1893.
31625	Leonardi Cattolica Pasquale	*Lezioni elementari di astronomia nautica*	Tipogr. Raffaello Giusti. Livorno, 1893.
33033	Tuzi G. e Quatrana L.	*Manuale di storia e geografia antica*	Stamp. Reale Paravia. Torino, 1893.
31591	Anderson Domenico	*Collezione di fotografie* tratte dai dipinti esistenti nella Galleria Pitti, nella Galleria Uffici e nella Galleria Ant. Mod. in Firenze.	Fotogr. Anderson. Roma, 1893.

VOLUME VI.

Galleria Pitti.

9400. Ferdinando II (Sustermans).
9419. Leopoldo de' Medici (Titi).
9434. Sposalizio di S. Caterina (Tiziano).
9435 La Bella, id.
9436. Dettaglio della Bella, id.
9438 Maddalena, id.
9441. Howard duca di Norfolk, id.
9444. Filippo II re di Spagna, id.
9484 Incognito (Van der Helst).
9507. Riposo in Egitto (Van Dyck).
9541. Incognito (Velasquez).
9542. Filippo IV re di Spagna, id.

Galleria Uffizi.

6520. Gesù dormente sulla croce (Allori).
6590 S. Acasio che vince i ribelli (Bacchiacca).
6911. Dettaglio dell'Adorazione dei Magi (Botticelli).
6913. Dettaglio dell'Adorazione dei Magi, id.
6940 Ercole coronato dalle Muse (Bronzino).
6941 Il Limbo, id
6943 Bartolomeo Panciatichi, id.
6944. Lucrezia Panciatichi, id.
6945 Bianca Cappello, id.
6946. Ferdinando de' Medici, id.
6947. Eleonora di Toledo, id
6963 La Madonna col Bambino (Bugiardini).
6985. Madonna del Rosario (Cignani).
7125. Soggetto biblico (Carpaccio).
6173. Venditrice di frittelle (Dow).
7203. S. Filippo Apostolo (Durero Alberto).
7281 La Vergine con Santi (Fra Bartolomeo).
7350. N S. risuscita Lazzaro (Frumenti).
7451. Una Cena (Gherardo delle Notti).
7515 S Zanobi che risuscita un ragazzo (Ghirlandaio).
7516. Traslazione del corpo di S. Zanobi, id.
7756. L'Addolorata (Giusto di Gand).
7821. Sibilla Cumana (Guido Reni).
7883. Suo ritratto (Holbein).
7914. Adamo (Kranack).
7915. Eva, id.

Galleria Uffizi.

7969. Ignoto (Lorenzo da Credi).
8010. S. Pietro Martire (Mainardi).
8088. Moglie di Messis (Messis).
8096. I due vecchini (Mieris).
8097. Un ciarlatano, id.
9060. Frutta (Mugnon).
9002. Incognito (G. B. Morone).
9023. Sacra Famiglia (Palma Vecchio).
9051. Madonna con Bambino e due Santi (Perugino).
9077. La Prudenza (Pollaiolo).
9095. Francavilla (Porbus).
9190. Angiolo che suona la chitarra (Rosso).
9225. Adone (Rubens).
9365. S. Sebastiano (Sodoma).
9391. S. Margherita (Sustermans).
9427. Venere giacente (Tiziano).
9429. Prelato Beccarelli, id.
9431. Vergine con Bambino e S. Caterina, id.
9432. Madonna con Bambino, id.
9405. Una colazione al prosciutto (Steen).
9421. Testa della Flora (Tiziano).
9487. Adorazione dei Pastori (Van der Werff).
9481. Vergine (Van der Goes).
9501. Margherita di Lorena (Van Dick).
9502. Giovanni da Monforte, id.
9503. Suo ritratto, id.
9571. Madonna, Bambino e Santi (Verrocchio).

Galleria Antica e Moderna.

6681. Il Giudizio universale (Beato Angelico).
6899. Incoronazione della Vergine (Botticelli).
6900. Parte superiore dell'Incoronazione, id.
7503. La Vergine col Bambino e Santi (Ghirlandaio).
9044. Dettaglio dell'Assunzione (Perugino).
9045. Dettaglio dell'Assunzione, id.
9053. Don Biagio Milanesi, id.
9054. Abate Baldassarre, id.
9055. Gesù Crocifisso id.,
9181. S. Barbera (Rosselli di Cosimo).
9356. Madonna con Bambino e Santi (Signorelli).

Art. 24 del Testo unico delle leggi sui diritti d'autore ecc., del 19 settembre 1882 N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu presentata la dichiarazione	DATA della presentazione		Tassa pagata	OSSERVAZIONI
		Attuale	Precedente (1° deposito)	Lire	
Fratelli Treves (Editori).	Milano	1 marzo 1893	21 maggio 1873	—	Depositato il volume del 1892 (anno 29°) con 64 incisioni e una carta areografica intercalate nel testo.
Leonardi Cattolica Pasquale (Capitano di corvetta).	Livorno	25 id. »	5 dicembre 1891	—	Depositata la parte 2ª intitolata *Trattato di Navigazione*, con 243 figure intercalate e 4 tavole.
G. B. Paravia e C. (Ditta).	Torino	28 febbraio 1893	9 gennaio 1893	—	Depositato il fascicolo secondo della parte 1ª *Oriente e Grecia*.
Anderson Domenico.	Roma	13 marzo 1893	24 novembre 1891	—	Depositati i volumi 6° e 7°. che contengono le sotto citate 154 riproduzioni fotografiche dei dipinti dei relativi autori col loro numero di catalogo.

. VOLUME VII.

Galleria Pitti.

6400. Sacra Famiglia (Albertinelli).
6522 Sacrificio d'Abramo (Allori).
6523. Giuditta con la testa d'Oloferne id.
6537. Deposizione dalla Croce (Andrea del Sarto).
6538. Sacra Famiglia, id.
6539. Sacra Famiglia, id.
6541. Storie di Giuseppe, id.
6546. L'Annunziazione, id.
6549. Assunzione della Vergine, id.
6550. La parte superiore dell'Assunzione, id.
6551 Assunzione della Vergine, id.
6552. La parte superiore dell'Assunzione, id.
6553. S. Giovanni Battista, id.
6555. Sacra Famiglia, id.
6582. Ritratto incognito (Andrea del Castagno).
6610. Madonna del S. Girolamo (Baroccio).
6908. Sacra Famiglia (Botticelli).
6910. Ritratto della bella Simonetta, id.
6952. Sacra Famiglia (Bronzino).
6953. Bianca Cappello, id.
7105 S. Rosa (Carlo Dolci).
7107. S. Andrea, id.
7286. Deposizione dalla Croce (Fra Bartolomeo).
7308. La Vergine col Bambino (Fra Filippo Lippi).
7375. S. Giacomo Maggiore (Garofalo).
7376. La Zingarella, id.
7377. Sacra Famiglia, id.
7514. Ninfa seguita da un Satiro (Giorgione).
7516. Un concerto, id.
7547. Incognita, id.
7822. Bacco. (Guido Reni)
7881. Zwingle, riformatore della Svizzera (Holbein).
7931. Sacra Famiglia ed Angeli (Lippi Filippino).
7932. Dettaglio della Sacra Famiglia, id.
7971. S. Famiglia (Lorenzo da Credi).
7980. Le tre età dell'uomo (Lorenzo Lotto).
7990. La Concezione (Luca Giordano).
8015. La buona ventura (Manfredi).
8091. Le tre parche (Michelangelo).

Galleria Pitti.

9003. Ignota (Morone Domenico).
9006. Madonna del Rosario (Murillo).
9007. Madonna con Bambino, id.
9008. Dettaglio della Madonna con Bambino, id.
9013. Battesimo di Cristo (Paolo Veronese).
9024. Pellegrini d'Emaus (Palma Vecchio).
9025. S. Famiglia, id.
9026. S. Famiglia, id.
9034 Paolo III. (Paris Bordone).
9052. Madonna con Bambino e due Santi (Perugino).
9056. Maddalena, id.
9057. Deposizione dalla Croce, id.
9058. Madonna che adora il Bambino, id.
9063. Ignota (Pier della Francesca).
9081. S. Sebastiano (Pollaiolo).
9097. Incognito (Porbus)
9098. Eleonora di Mantova, id.
9115. Leone X (Raffaello).
9116. Angelo Doni, id.
9117. Maddalena Doni, id.
9118. Giulio II., id.
9119 Madonna detta dell'Impannata, id.
9120. Madonna detta della Seggiola, id.
9121. Cardinale Dovizi, id.
9122. Madonna detta del Baldacchino, id.
9123. Dettaglio della Madonna detta del Baldacchino, id.
9124. Tommaso Inghirami, id.
9125 Visione di Ezechiello, id.
9126. Madonna detta del Granduca, id.
9128. Incognita detta la Velata, id.
9155. Sè stesso (Rembrandt).
9187. Trionfo di David (Rasselli Matteo).
9229. Le conseguenze della guerra (Rubens).
9230 S. Francesco orante, id.
9231. S Famiglia, id.
9232. S. Famiglia, id.
9233. Il Duca di Buckingam, id.
9240. Paesaggio (Ruysdael)
9396. Figlio di Federico III di Danimarca (Sustermans).

ELENCO N. 6 delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione approvato con R. decreto 19 settembre 1882 N. 1012

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
9440	33268	Albertini Giacomo (Mario Leoni)	*L' drit d' vive*, dramma in cinque atti	Rappr. per la prima volta il 14 gennaio 1893 al Teatro Rossini in Torino.
9441	33274	Bensa Giuseppe	*Cleopatra*, dramma lirico in quattro atti. Versi di Mino Tommasucci (partitura).	Rappr. per la prima volta in Milano il 1° giugno 1889.
9442	33319	Tosti F. Paolo	*La Serenata*. Parole di G. A. Cesareo. (Ridotta a due voci da A. Randegger). (N. di cat. 95663).	1893
9443	33324	Carré A.	*La Basoche*, opera comica in tre atti (traduzione italiana di R. Leoncavallo ed Ettore Gentili, musica di A. Messager) (libretto).	1893

Roma, addì 24 aprile 1893

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 1° corrente in Nova Siri, provincia di Potenza, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, li 2 maggio 1893.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 909685 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 50, al nome di Rossi Egidio di Giuseppe, domiciliato in Calice Ligure (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossi Giuseppe-Nicolò Egidio di Filippo, volgarmente detto Egidio, domiciliato in Calice Ligure (Genova), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 16 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In conformità del disposto dell'art. 21 del R. decreto 31 marzo 1864 n. 1725, per l'esecuzione della legge 21 gennaio dello stesso anno n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni, dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato lo smarrimento degli infradescritti certificati di annualità 5 per cento per affrancazione a favore del Comune di Clusone (Bergamo), e che, un mese dopo la presente pubblicazione, ove non siano state presentate opposizioni, si procederà alle operazioni occorrenti pel chiesto rinvestimento delle annualità rappresentate dai detti certificati, in rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, in sostituzione dei certificati medesimi, stati dichiarati smarriti.

« Certificato n. 3340 per l'annualità di lire tre e centesimi dieci (L. 3,10), accesa sui registri della soppressa Cassa dei Depositi e Prestiti di Milano il 22 aprile 1867, con godimento dal 1° gennaio 1867, con avvertenza, che è parte d'affrancazione dell'annuo canone di L. 111,98 e relativa ragione di Laudemio, dovuto al Comune titolare da Giudici Maria fu Bartolomeo, come risulta dall'istrumento 21 gennaio 1867 n. 1329, del dott. Giovanni Bassanelli, notaio, residente a Clusone.

« Certificato n. 3645 per l'annualità di lire tre (L. 3), accesa sui registri della soppressa Cassa dei Depositi e Prestiti di Milano il 31 ottobre 1867, con godimento dal 1° luglio detto anno, con avvertenza che è parte d'affrancazione di alcuni canoni complessivamente di L. 379,21 e relativo laudemio, dovuto al Comune titolare da Marini Teresa, come risulta dall'istromento 29 luglio 1867 n. 1407, a rogito del predetto dott. Bassanelli, notaio in Clusone.

Roma, addì 29 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso.

Il Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Lucca

Visto l'art. 33 della legge 13 settembre 1874 n. 2079, serie 2ª;

Per gli effetti di cui negli articoli 29 e seguenti della legge stessa;

Fa noto:

Che nel giorno 25 del corrente aprile il signor Bosio cav. Angelo cessò dalle funzioni di conservatore delle ipoteche in questa città, a seguito del suo collocamento a riposo.

Lucca, 27 aprile 1893.

Il Procuratore generale del Re
LANZILLI.

a sensi dell'art. 14 *del testo unico delle leggi* 25 *giugno* 1865 *N.* 2337, 10 *agosto* 1875 *N.* 2652 *e* 18 *maggio* 1882 *N.* 756 *(Serie 3ª), durante la* **seconda quindicina** *del mese di* **marzo 1893.**

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA a cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata lire	OSSERVAZIONI
		Numero di Registro	DATA della presentazione		
Albertini Giacomo (Mario Leoni).	Torino	6175	6 febbraio 1893	10	Art. 23 del testo unico delle leggi.
Giudici e Strada (Editori).	Id.	6184	8 marzo 1893	10	Detto
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	198	21 id. »	10	
Detta	Id.	182	21 id. »	10	

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. Fadiga.

CONCORSI

R. Provveditorato agli studi
DEL SECONDO ABRUZZO ULTERIORE

Avviso di concorso

a tre posti semigratuiti governativi nel Convitto nazionale militare in Aquila.

È aperto il concorso per esame a tre posti semigratuiti governativi, che si renderanno vacanti al termine del corrente anno scolastico in questo Convitto nazionale militare.

L'istruzione, che s'imparte nelle scuole annesse, è la classica.

Al concorso sono ammessi i giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuto gli studi elementari, e, a tutto settembre 1893, non oltrepassino l'età di dodici anni. Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso Convitto o di altro Convitto pubblico.

Il candidato non è ammesso al concorso, se non abbia già superati gli esami di promozione o di ammissione alla classe che intende frequentare nell'anno scolastico 1893-94, come non è ammesso se voglia, nel concorso, esporsi all'esame non corrispondente alla classe, cui fu già promosso od ammesso.

Il candidato per essere ammesso al concorso deve presentare al comandante di questo Convitto nazionale, entro il mese di giugno, i seguenti documenti:

a) un'istanza in carta legale, scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in che scuola e in che classe faccia o abbia fatto gli studi;

b) la fede legale di nascita;

c) un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal direttore;

d) un certificato di moralità rilasciato dalla Giunta municipale;

e) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

I candidati riceveranno dal comandante del convitto l'avviso se siano o no stati ammessi all'esame di concorso.

Gli esclusi, avuto l'avviso, possono entro otto giorni richiamarsene al Consiglio scolastico, il quale giudicherà definitivamente.

Il concorso avrà luogo nel R. liceo-ginnasio Domenico Cotugno.

L'esame, che avrà principio alle ore 8 ant. del giorno 14 ottobre p. v., si farà per doppia prova scritta ed orale.

La prova scritta per i candidati provenienti dalle scuole elementari consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica; per i candidati provenienti dalle scuole classiche, in un componimento italiano ed in una versione dal latino, secondo gli studi fatti; per i candidati provenienti dalle scuole tecniche, in un componimento italiano e in un quesito di matematica, pure secondo gli studi fatti.

La prova orale, che si farà pubblicamente e nei giorni immediatamente successivi alla prova scritta, comprenderà tutte le materie proprie della classe dalla quale provengono i candidati.

Il Consiglio provinciale scolastico conferirà il posto per merito al candidato che otterrà in ogni materia dell'esame l'approvazione e una media complessiva non inferiore agli otto decimi, preferendo, a merito pari, chi è più bisognoso, con precedenza ai figli degli impiegati governativi e di chi rese servigi allo Stato.

L'alunno che gode un posto semigratuito di patronato della Provincia può essere ammesso a concorso per altro posto semigratuito di spettanza governativa.

I vincitori del concorso godranno il posto fino al termine degli studi secondari, rimanendo però nel Convitto, e sottoponendosi alla osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento pei Convitti nazionali militari.

Aquila, 13 aprile 1893.

Il R. Provveditore agli studi
MAIEROTTI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 1° maggio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Belluno	coperto	—	19 3	12 1
Domodossola	sereno	—	22 6	11 2
Milano	1/2 coperto	—	24 2	13 7
Verona	coperto	—	23 2	13 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	20 8	14 2
Torino	sereno	—	22 8	14 0
Alessandria	3/4 coperto	—	23 4	13 6
Parma	coperto	—	23 1	11 9
Modena	coperto	—	22 0	10 2
Genova	coperto	calmo	20 6	14 7
Forlì	sereno	—	20 9	13 4
Pesaro	sereno	calmo	18 5	10 9
Porto Maurizio	coperto	agitato	21 6	13 1
Firenze	sereno	—	24 2	11 5
Urbino	sereno	—	17 8	9 2
Ancona	sereno	calmo	18 0	13 3
Livorno	1/4 coperto	calmo	20 8	11 8
Perugia	coperto	—	20 3	12 1
Camerino	1/4 coperto	—	16 4	11 3
Chieti	coperto	—	—	7 4
Aquila	1/2 coperto	—	18 2	11 0
Roma	3/4 coperto	—	23 9	13 2
Agnone	coperto	—	15 5	9 2
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	17 1	12 0
Napoli	1/4 coperto	calmo	20 4	14 8
Potenza	1/4 coperto	—	16 3	9 4
Lecce	nebbioso	—	23 0	10 3
Cosenza	nebbioso	—	22 0	10 2
Cagliari	sereno	calmo	25 0	13 3
Reggio Calabria	1/4 coperto	mosso	20 0	15 1
Palermo	sereno	calmo	22 7	9 7
Catania	caligine	legg. mosso	22 1	13 2
Caltanissetta	sereno	—	21 3	10 5
Siracusa	1/2 coperto	calmo	22 2	12 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 1° maggio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 761.5

Umidità relativa a mezzodì. 51

Vento a mezzodì . . . . . Ovest debole.

Cielo. . . . . 3/4 coperto.

Termometro centigrado { Massimo 23,°0. Minimo 13,°2.

Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 1 maggio 1893.

In Europa pressione aumentata sulla Francia; depressione poco intensa ma estesa intorno al Golfo di Riga. Parigi 768; Zurigo 766; Riga 752.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito; pioggie generalmente leggere in parecchie stazioni della media e bassa catena Appenninica, qualche temporale con pioggie al Nord; venti di ponente qua e là freschi in Sardegna e Sicilia; temperatura piuttosto elevata.

Stamane: cielo qua e là sereno; venti generalmente deboli specialmente settentrionali; barometro a 761 mill. in Sardegna e Sicilia, a 761 nell'alto e medio Adriatico, da 761 a 762 mill. nel continente.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al ponente; cielo vario con qualche temporale sul continente.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 2 maggio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	17 5	10 0
Domodossola	coperto	—	23 8	10 5
Milano	1/4 coperto	—	23 5	12 5
Verona	1/2 coperto	—	20 4	13 1
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	19 1	12 2
Torino	coperto	—	21 0	13 5
Alessandria	coperto	—	22 7	12 8
Parma	1/4 coperto	—	21 3	12 8
Modena	coperto	—	20 3	11 2
Genova	1/4 coperto	calmo	19 9	14 0
Forlì	3/4 coperto	—	19 9	12 8
Pesaro	—	—	—	—
Porto Maurizio	sereno	calmo	21 2	11 5
Firenze	sereno	—	23 8	10 8
Urbino	nebbioso	—	19 0	8 1
Ancona	coperto	calmo	18 8	14 1
Livorno	1/2 coperto	calmo	21 7	13 0
Perugia	sereno	—	21 0	11 0
Camerino	coperto	—	18 1	9 8
Chieti	nebbioso	—	20 4	7 4
Aquila	sereno	—	21 7	9 0
Roma	caligine	—	23 0	10 8
Agnone	1/4 coperto	—	17 9	7 3
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	18 9	12 8
Napoli	sereno	calmo	20 2	14 0
Potenza	1/4 coperto	—	17 2	9 4
Lecce	sereno	—	21 3	11 1
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	3/4 coperto	mosso	24 1	14 4
Reggio Calabria	sereno	agitato	19 9	15 0
Palermo	sereno	calmo	23 0	8 8
Catania	sereno	calmo	21 8	—
Caltanissetta	sereno	—	22 0	10 6
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	23 2	14 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 2 maggio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 764,3

Umidità relativa a mezzodì 43

Vento a mezzodì . . . . S W debolissimo.

Cielo . . . . 1/2 coperto.

Termometro centigrado { Massimo 23°,9. Minimo 10° 8.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 2 maggio 1893.

In Europa area di depressione elevata al Centro, pressione alquanto bassa sulla Irlanda. Monaco 767; Pietroburgo 751.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito da quattro a un millim. dal Nord all'estremo Sud; diversi temporali con pioggie generalmente leggere al Nord e al Centro; venti settentrionali deboli in generale; temperatura alquanto diminuita.

Stamane: cielo poco nuvoloso, nebbioso o sereno; venti deboli settentrionali o calma; barometro da 765 a 766 nella Valle Padana e in Sardegna, da 764 a 765 mill. altrove.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente settentrionali; cielo generalmente sereno.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 30. — Ieri mentre la Regina Reggente faceva una passeggiata in vettura, un individuo ubriaco si avvicinò alla sua vettura, proferendo grida sediziose.

Egli venne arrestato.

LONDRA, 30. — Secondo notizie private da Mosca, il granduca Sergio darebbe quanto prima le sue dimissioni da governatore generale di quella città e sarebbe sostituito dal conte Protasoff-Bashmetreff.

MILANO, 30. — Il Comitato esecutivo dell'Esposizione italiana a Zurigo, aderendo ai desideri di molti produttori e nello scopo che il maggior numero dei prodotti italiani possa profittare dell'Esposizione di Zurigo per farsi conoscere nella Svizzera, ha prorogato a tutto il 6 maggio il termine per la presentazione delle domande.

Queste devono essere dirette al Comitato presso il Museo commerciale di Milano.

SPEZIA, 1. — L'on. ministro Brin è arrivato stamane e fu ricevuto alla stazione dalle autorità.

Egli è sceso all'*Albergo della Croce di Malta*.

GENOVA, 1. — Stamane sono partiti per Spezia il Prefetto ed il Sindaco.

Il treno imperiale giungerà stasera, alle ore 8.43, alla stazione di Brignole e proseguirà alle ore 8.49 per la via del Gottardo.

Le autorità sono dispensate di presenziare il passaggio dell'Imperatore e dell'Imperatrice di Germania.

SPEZIA, 1. — E' giunto da Livorno il R. trasporto *Trinacria*, con a bordo gli allievi dell'Accademia navale.

MADRID, 1. — Il Consiglio dei ministri accordò un credito di mezzo milione di *pesetas* per reprimere l'insurrezione dell'isola di Cuba.

BERLINO, 1. — E' morto Hanauer, segretario di Stato per l'amministrazione della giustizia dell'Impero.

BUENOS-AYRES, 1. — Il ministro degli esteri ha presentato le sue dimissioni.

SOFIA, 1. — Le elezioni dei deputati alla Grande Sobranje hanno avuto luogo in tutta la Bulgaria, con ordine perfetto e senza incidenti.

I risultati conosciuti delle provincie r cano il trionfo dei candidati del Governo

Qui sono stati eletti tutti i ministri e gli altri candidati governativi.

BERLINO, 1. — Il tempo è bello.

I magazzini sono aperti.

La città presenta l'aspetto degli altri giorni.

Regna ovunque calma.

SPEZIA, 1. — Il tempo è bello; però il cielo è leggermente coperto.

La città è animatissima.

Fin dalle prime ore del mattino le bandiere nazionali italiane e tedesche sventolano da tutti i pubblici edifici e dalle case private.

Pennoni, con orifiamme e archi di verzura, con trofei di bandiere, adornano le principali vie della città per le quali dovrà passare il corteo imperiale e reale. Quasi tutti i balconi sono adorni di tappeti e di arazzi.

Nella piazza della stazione fu eretto un padiglione dai colori nazionali destinato alle autorità.

Anche nell'interno la stazione è pavesata a festa con trofei e bandiere italiane e tedesche.

La sala di prima classe fu trasformata in elegante salotto con profusione di piante e fiori pel ricevimento dei Sovrani d'Italia e di Germania.

A frotte la gente arriva dai vicini paesi, sia per terra che per mare.

La fanfara e le musiche operaie e cittadine si recarono a ricevere alla stazione le Società operaie della regione, molte delle quali giungono con bandiere e musiche.

Indi percorrono la città, recandosi al Teatro Civico, dove alle ore 10 ant. ha luogo la riunione di tutte le associazioni, comprese quelle delle scuole primarie e secondarie, dei Veterani, dei Reduci e del Tiro a Segno.

SPEZIA, 1. — Le vie e le piazze per cui passeranno i Sovrani d'Italia e di Germania nel recarsi dalla stazione alla Darsena sono dappertutto imbandierate e pavesate a festa.

Il corteo reale ed imperiale terrà il seguente itinerario:

Piazzale della Stazione, via Paleocapa, Piazza Saint Bon, via Genova, Largo Viale Garibaldi, Corso Cavour, piazza del Mercato (fiancheggiato dalle tettoie del Mercato), altro tratto di Corso Cavour, piazza del Municipio, altro tratto di Corso Cavour, svolta in piazza Vittorio Emanuele, via Chiodo, piazza dell'Arsenale.

Quindi il corteo entrerà nell'Arsenale, percorrerà il nuovo tratto di via Chiodo, e pel Crocicchio Umberto I arriverà al ponte girevole, dove si arresteranno le vetture reali ed imperiali e dei loro seguiti.

Le LL. MM. coi seguiti, traversato il ponte, si recheranno alla prima Darsena, dove è ormeggiato il *yacht Savoia*.

GROSSETO, 1. — I treni reale e imperiale transitarono in orario per la stazione di Grosseto.

I Sovrani riposavano.

Il sindaco e l'onorevole deputato Angelo Valle, offrirono mazzi di fiori alla Regina ed all'Imperatrice per mezzo degli aiutanti di campo.

SPEZIA, 1. — Nelle sale del Teatro Civico si sono radunati la Giunta provinciale amministrativa, la Deputazione provinciale di Genova, i Consoli delle nazioni estere ed i Sindaci dei paesi vicini che, unitamente a 40 associazioni, schierate sulla piazza del teatro e degli alunni delle scuole, si recano in corteo alla stazione.

Il Re e la Regina, accompagnati dal presidente del Consiglio, onorevole Giolitti e dai ministri Racchia, Brin, Pelloux e Rattazzi, e da primo aiutante di campo, generale Ponzio Vaglia, partiranno stasera alle 7,30 per Roma, ove giungeranno circa alle ore 4 ant.

SPEZIA, 1. — Sono giunti da Genova, il prefetto De Seta, il sindaco barone Podestà ed il senatore Doria e furono ricevuti dal sindaco che, li accompagnò al municipio.

SPEZIA, 1. — Al ricevimento delle autorità al Teatro Civico, intervennero pure il prefetto ed il sottoprefetto, entrambi in uniforme, e tutti i sindaci colla sciarpa.

LUCERNA, 2 — L'Imperatore Guglielmo così rispose al brindisi del Presidente della Confederazione svizzera:

« Sig. Presidente! Il vostro amabile invito all'Imperatrice e a Me, di passare qualche ora in Isvizzera al mio ritorno, ci ha fatto a tutti e due un vero piacere. Io rispondo al Vostro saluto cordiale ed alla simpatica accoglienza degli svizzeri con sinceri ringraziamenti, e ciò in nome del popolo tedesco.

« Lo splendido paese che Voi ci avete fatto vedere testè, non mi è sconosciuto. Nei miei giovani anni mi fu dato di rallegrarmi alla vista delle vostre montagne e dei vostri laghi, che procurano ogni anno, coll'ospitale loro accoglienza, forza e salute a migliaia di nostri compatriotti.

« Constato con soddisfazione che le nostre buone relazioni di vicinanza, le quali datano da lungo tempo, continuano inalterate e spero che le relazioni commerciali, basate sopra un trattato di commercio fra la Svizzera e la Germania, si svilupperanno in avvenire e contribuiranno a mantenere ed a fortificare l'amicizia fra i due popoli. Bevo alla salute della Svizzera, degli svizzeri e del sig. Presidente della Confederazione ».

LUCERNA, 2, — Ad Airolo i soldati svizzeri gettarono fiori nel vagone imperiale

Il presidente della Confederazione si recò alla stazione di Lucerna a salutare gl'imperiali.

L'Imperatore passò in rivista la compagnia d'onore. Ventidue giovanette offrirono fiori all'Imperatrice.

Alla colazione offerta alla stazione ebbero luogo brindisi.

LUCERNA, 2. — In un treno di tredici vagoni, presero posto gli imperiali, acclamati dalla folla.

Partirono per Karlsruhe alle 12,30 pom.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 2 maggio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0/0 1.a grida	97,20 97,22 1/2	97 21 1/4			97,27 1/2	p. f. corrente
	—	—	RENDITA 5 0/0 2.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0/0 2.a grida		— —			60 20	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 75	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			98 -	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			101 50	
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —	
aprile 93	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			446 —	
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			441 —	
giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0/0		—			497 —	
aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			458 50	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			495 —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			500 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			706 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			535 —	
luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1300 —	
»	1000	1000	» » Romana		— —			405 —	
»	300	300	» » Generale		— —	325 1/2		—	
genn 90	500	400	» » di Roma		— —			310 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			20 —	
ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			100 —	
genn. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. Italiano (an.)		— —	477		— —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			773 —	
genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1145 —	
» 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			276 —	ex saldo div. L. 31
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			73 —	
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			125	
genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	218 1/2 218 217		— —	
genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			327 —	
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			160 —	
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		—			206	
» 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —	
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			235 —	
» 93	[illegible]	250	» » Risanamento di Napoli		— —			19	
	250	[illegible]	» » di Credito e d'ind. Edilizia					240 -	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi					80	
» 91	250	125	» Fondiarie Vita					230 -	
			Obbligazioni diverse.						
genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 —	
luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)					— —	
genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		—			461 —	
aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		—			370 —	
»	250	250	» » 4 0/0					165 —	
»	500	500	» » Acqua marcia					512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 -	
luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —	
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			—	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno. 1° maggio 1893.

Consolidato 5 0/0 . . . L. 97 103
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 94 930
Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 61 067
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . » 58 737

Il Vice-Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 70
	Parigi	Cheques		104 87 1/2
2 1/2	Londra	90 giorni		25 93
	»	90 giorni		
	»	Cheques	26 23	
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . } 29 maggio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30
Liquidazione . . . 31

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI
Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	97 15
» 3 0/0	60 90
Obbl. Beni Eccl 5 0/0	— —
Prest. Rotschild 5 0/0	106 —
Ob. città di Roma 4 0/0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	459 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	495 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	500 —
Az. Fer Meridionali	700 —
» » Mediterranee	553 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1310 —
» » Romana	400 —
» » Generale	327 —
» Banco di Roma	315 —
Az. Banca Tiberina	22 —
» » In. e Com. (an)	225 —
» » » Certif.	— —
» » » n liber	— —
» Soc. Cred. Mobil.	477 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	772 —
» » Acqua Marcia	1140 —
» » Condot. d'ac.	275 —
» » Gen. Illumin.	275 —
» » Tramway Om.	208 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	125 —
» » Immobiliare	75 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	235 —
» » Mat. Later.	155 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	322
» » Metallurgica Italiana	160 -
» » della Piccola Borsa	206
» » Caoutchouc	30 —
» » An. Piem. di Elettr.	235
» » Risanamen.	60
» » Cr. Ind. Ed.	240 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita	230
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	335
» » » 4 0/0	165
» » Ferroviarie	305
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —